



AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA

Regolamento per l'affidamento di incarichi legali

(Approvato con deliberazione n. 342 del 30/06/2015)

INDICE

- Art. 1** Finalità e ambito di applicazione.
- Art. 2** Disciplina della materia. Principi
- Art. 3** Modalità di conferimento incarichi
- Art. 4** Requisiti per l'iscrizione nell'elenco
- Art. 5** Istituzione elenco
- Art. 6** Cancellazione dall'elenco
- Art. 7** Rapporti con i legali esterni
- Art. 8** Rinvio

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina la modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio legale nei confronti degli avvocati esterni, al fine di assicurare la necessaria trasparenza in sede di conferimento dell'incarico, tenendo presente la necessità di conseguire obiettivi di risparmio delle risorse di bilancio.
2. Il presente Regolamento trova applicazione relativamente agli incarichi legali conferiti ad avvocati del libero foro per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara in cause civili, penali, amministrative.
3. Il conferimento di mandato di rappresentanza e difesa ad un legale esterno è sottoposto all'osservanza, da parte dello stesso, dei principi contenuti nel Codice Deontologico Forense emanato il 31/01/2014 (pubblicato in G.U. il 16/10/14).

Art. 2 Disciplina della materia-Principi

1. Ai fini della difesa tecnica, l'Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara si avvale in via prioritaria dell'Avvocatura Aziendale.
2. La rappresentanza in giudizio dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara può essere attribuita ad uno o più avvocati esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore, facenti parte di apposito elenco, in osservanza della normativa vigente.
3. L'ASL 1 di Massa e Carrara utilizza il predetto elenco ricorrendone le condizioni di legge, per incompatibilità e/o inopportunità nella difesa, come anche con riferimento a specifiche situazioni contingenti, manifestata da parte del direttore dell'U.O. Affari Legali e Contenzioso dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Massa e Carrara.

Art. 3 Modalità di conferimento incarichi

1. L'incarico esterno di patrocinio legale è un incarico avente natura temporanea, riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.
2. L'incarico esterno di patrocinio legale è conferito con Deliberazione del Direttore Generale, attingendo il nominativo dall'elenco formato ai sensi del successivo art. 5, previa verifica della relativa copertura finanziaria, sussistendone le condizioni di cui al sopra citato articolo 2.
3. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 5, a seconda della materia: civilistica, amministrativa, penale.
4. La scelta del professionista verrà effettuata, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - la specializzazione rispetto la materia del contendere e l'esperienza in concreto maturata, risultante dal curriculum presentato;
 - la connessione o complementarietà di procedimenti o successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista;

• a parità di requisiti o condizioni, il principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell'elenco, salvo diverse motivate esigenze.

5. Al fine di procedere all'attribuzione dell'incarico si procederà a richiedere un preventivo al professionista che non potrà essere superiore ai valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dei Parametri Forensi di cui all'art. 19 Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55: valori medi diminuiti del 50 %.

Con il professionista individuato verrà stipulato apposito contratto, contenente i requisiti stabiliti e richiesti dal presente regolamento.

6. Nel momento in cui il professionista accetterà l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense, nonché indicare i dati relativi alla propria polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

7. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, fermo restando la quantificazione dell'onorario ai sensi del comma 5 del presente articolo, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diversa proposta del Dirigente dell'U.O. Affari Legali e Contenzioso, adeguatamente motivata.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco.

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 5, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza.

In caso di Studi Associati, fermo restando l'individualità dell'incarico, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli avvocati che fanno parte dell'Associazione professionale ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. L'inserimento in elenco avverrà indicando lo studio Associato.

2. I richiedenti l'iscrizione dovranno essere in possesso, all'atto della domanda, dei seguenti requisiti minimi:

- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- non avere precedenti penali;

- essere iscritti all'albo professionale da almeno 5 anni (indicando presso quale Consiglio dell'Ordine) ed aver patrocinato in un numero congruo di cause relative alla Sezione (almeno n. 5 cause), per la quale si fa richiesta. Per quanto riguarda la Sezione CIVILE è necessario indicare almeno 5 cause patrocinate in ogni Sottosezione, di cui all'art. 5 p.to 2 del presente Regolamento, per la quale si fa richiesta (in caso di Associazioni professionali dovrà essere indicata l'iscrizione nel registro delle Imprese);

- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;

- assenza di conflitto di interesse con l'Azienda USL 1 di Massa e Carrara;

- non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'ASL in cause Civili, Penali o Amministrative;
 - non aver in corso incarichi contro l'ASL per terzi, pubblici o privati, e di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi (pubblici o Privati), contro l'Azienda USL 1 di Massa e Carrara, per tutta la durata del rapporto instaurato;
 - assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
 - assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
 - dichiarazione di conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modifiche nella legge n. 27 del 24/03/2012, di indicare, in caso di conferimento dell'incarico, i dati della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, e produrne copia della stessa.
3. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i.

Art. 5 Istituzione elenco

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a legali esterni, l'Azienda istituisce un elenco di Avvocati, la cui iscrizione avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite nel relativo bando.
2. L'elenco, valido 3 anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, annualmente aggiornato, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:

1- CIVILE:

- a) Lavoro;
- b) Responsabilità Sanitaria;
- c) Appalti;
- d) Altro.

2- AMMINISTRATIVO:

3- PENALE.

Art. 6 Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'U.O. Affari Legali e Contenzioso dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
 - siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 7 Rapporti con i legali esterni

1. Il legale esterno incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente l'U.O. Affari Legali e Contenzioso dell'Azienda sull'attività svolta, fornendo le memorie proprie e della controparte, nonché i provvedimenti giudiziari.

Deve altresì informare su richiesta e tempestivamente, circa l'andamento della causa e la relativa passività potenziale valutando il rischio di soccombenza, al fine di consentire all'Azienda di procedere alle relative iscrizioni contabili, ed inoltre informare circa eventuali domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es.: risarcimento di danni, domande di indennizzo, manleva, regresso ecc.).

2. L'U.O. Affari Legali e Contenzioso, al termine della causa, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico, dietro verifica dell'attività svolta.

Non sono riconosciuti acconti di onorari, salvo il rimborso del contributo unificato.

Art. 8 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.